



**IL TRIBUNALE DI PAVIA**

**Sezione prima civile – Fallimentare**

Composto dai magistrati:

Dott. Erminia Lombardi	Presidente rel.
Dott. Erminio Rizzi	Giudice
Dott. Francesca Claris Appiani	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 aprile 2018, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso presentato ex art. 161, co. 6 l. fall. in data 22 marzo 2018 dalla società 5.Stampa Litocartotecnica s.r.l. in liquidazione con il quale si chiede la concessione di un termine di giorni 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art.161 co. 2 e 3 l.fall.;

Vista la documentazione depositata all'udienza dalla ricorrente a seguito dei rilievi formulati dal Tribunale con il provvedimento in data 28 marzo 2018;

Rilevato che :

- ricorre la competenza di questo Tribunale sulla base della visura camerale depositata;

- la società proponente ha prodotto i bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti;
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall.;
- la decisione di proporre la domanda è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 l. fall. (v. doc. n. 2);
- non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 161, co. 9 l. fall. atteso che il precedente ricorso ex art. 161 co. 6 l. fall., al quale non è seguita l'ammissione alla procedura concorsuale, è stato presentato in data 11 febbraio 2016, quindi oltre il biennio;
- la società proponente ha chiesto assegnarsi il termine di giorni 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art.161 co. 2 e 3 l.fall. - termine decorrente dalla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese - essendo pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento

**P.Q.M.**

ASSEGNA alla società ricorrente il termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art.161 co.2 e 3 l.fall.;

NOMINA Commissario Giudiziale il dott. Gino Mario Socci;

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 quale somma per spese di giustizia e, in particolare, da accantonare in conto compenso



commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio e che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente con cadenza mensile (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- o che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- o che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- o che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per



contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;

- o che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- o che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- o che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- o che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;
- o dispone la riunione al presente procedimento del procedimento R.G. N. 35/2018 promosso dal Pubblico Ministero riservando la decisione sull'istanza di fallimento presentata da quest'ultimo all'esito del procedimento promosso ex art. 161, co. 6 l.fall.;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.



Pavia, 5 aprile 2018

Il Presidente



Il Direttore Amministrativo  
Euridice RAVELLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Pavia, **06 APR. 2018**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Euridice Ravelli

